

**Gestioni Liquidatorie cessate UU.SS.LL. nn. 18/20/21/22**

Oggetto: Sopravvenienze passive. Gestione Liquidatoria cessata USL 21 anni 1994 e precedenti.  
Corte Suprema di Cassazione: ricorso promosso da S.A..M. nei confronti della Gestione Liquidatoria della cessata USL n. 21 e della Sig.ra A.C.  
Liquidazione competenze professionali in favore dell'avv. Francesco Frongia

Il Direttore Amministrativo  
certifica

La deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti

**Il Commissario Liquidatore**

coadiuvato dal

Direttore Amministrativo: dott. Vincenzo Serra

Direttore Sanitario: dott. Ugo Storelli

Su proposta del Servizio Affari Legali. che:

VISTO l'art. 2, comma 14 della legge 28.12.95, n. 549;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 45/28 del 24.09.96 e la nota dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 10918 del 03.10.96;

ATTESO che la Giunta Regionale Sarda, con atto deliberativo n. 31/12 del 15.07.99 aveva demandato al Direttore Generale la competenza all'adozione di tutti i provvedimenti occorrenti alla definizione del contenzioso relativo all'area di sedime dell'Ospedale Brotzu di Cagliari, tramite l'Ufficio Gestione Stralcio istituito presso questa Azienda ed anche la legittimazione a comparire in giudizio;

PREMESSO che è stata notificata a questa Amministrazione la sentenza n. 2866/06 del Tribunale di Cagliari in merito all'atto di citazione promosso, tra gli altri, dalla Sig.ra S.A.M. nei confronti della cessata USL n. 21 al fine di ottenere il risarcimento del danno per illecita occupazione dell'area di loro proprietà, sita in Selargius, per la realizzazione del nuovo ospedale civile di Cagliari;

CHE con la suddetta sentenza il Giudice ha rigettato la domanda principale, dichiarato prescritto il diritto al risarcimento del danno e compensato le spese del giudizio;

ATTESO che avverso la sentenza 2866/06 è stato interposto appello e questa Azienda si è costituita in giudizio ratificando il mandato all'avv. Francesco Frongia che già in primo grado aveva patrocinato la gestione liquidatoria della cessata USL 21 di Cagliari;

VISTA la sentenza n. 434/2011 della Corte d'Appello di Cagliari che, disattesa ogni istanza, ha rigettato l'appello proposto dalla S.A.M. avverso la sentenza del Tribunale condannandola alla rifusione delle spese di giudizio;

CHE avverso la suddetta sentenza la S.A.M. con ricorso ex art. 360, notificato a questa Amministrazione in data 13.12.2010, ha interposto appello, nanti la Corte di Cassazione, per ottenere la revoca della sentenza di 2° grado;

CHE anche in questo grado del giudizio l'Azienda convenuta ha ratificato il mandato all'avv. Francesco Frongia perché la rappresenti e tuteli nanti la Suprema Corte;

ATTESO che la Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n. 1832/2012, ha rigettato il ricorso proposto e condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio;



VISTA la nota dell'avv. Frongia, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante, con la quale chiede la liquidazione delle competenze maturate nel giudizio in esame, per un importo lordo di € 11.541,21=;

PRESO ATTO che la spesa in argomento non risulta inclusa tra i debiti della situazione liquidatoria al 30.09.1996 ex USL 21 anni '94 e precedenti, in quanto gli oneri per contenziosi insorti per fatti accaduti anteriormente al 31.12.1995, determinati in via presuntiva, sono risultati sottostimati;

RITIENE in conseguenza di quanto sopra esposto di dover liquidare, in favore dell'avv. Francesco Frongia l'importo di cui sopra;

CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

VISTO il parere favorevole del Collegio Sindacale del - 9 LUG. 2012, che si allega al presente atto deliberativo per farne parte integrale e sostanziale;

**DELIBERA**

Per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare, in favore dell'avv. Francesco Frongia, l'importo lordo di € 11.541,21=, per le competenze professionali maturate nel ricorso promosso, nanti la Corte Suprema di Cassazione, dalla Sig.ra S.A.M. e definito con sentenza di rigetto n. 1832/2012;
- di accreditare detto importo sul c.c. bancario intestato all'avv. Francesco Frongia;
- di dare atto che la spesa in argomento non risulta inclusa tra i debiti della situazione liquidatoria al 30.09.1996 della cessata USL 21, anni 1994 e precedenti, in quanto gli oneri per contenziosi insorti per fatti accaduti anteriormente al 31.12.95, determinati in via presuntiva, sono risultati sottostimati;
- di dare atto che le risultanze finali della situazione liquidatoria al 30.09.1996, relative alla cessata USL 21, anno 1994, risultano rideterminate nella complessiva somma di € 108.856.587,63;
- di inviare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006, accompagnato dal parere del Collegio Sindacale del - 9 LUG. 2012, che ne fa parte integrale e sostanziale.

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Vincenzo Serra

Il Direttore Sanitario  
Dott. Ugo Storti

Il Commissario Liquidatore  
Dott. Emilio Simone

s.m.